



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MARAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale tende alla semplificazione del sistema costituzionale vigente, mediante la previsione della soppressione dell'ente provincia.

Bassi salari, alta disoccupazione, disegualianza crescente rischiano di trasformare le preoccupazioni economiche degli italiani in risentimento. E prima che le difficoltà e il risentimento crescano ulteriormente, l'Italia deve optare per le riforme. Dobbiamo offrire un cambiamento sia nelle politiche sia nel modo di fare politica e dobbiamo mettere ordine anzitutto nella «casa» della politica, la Pubblica amministrazione, con scelte emblematiche. Dobbiamo pertanto approfittare del momento (la crisi economica è una ragione di più) per realizzare quei mutamenti istituzionali e costituzionali necessari da moltissimo tempo. In particolare, è forte la richiesta di una semplificazione dei livelli istituzionali, posto che servizi e risorse risultano sempre più «intrappolati» in troppi livelli di governo. Con la vigente formulazione dell'articolo 114 della Costituzione - compresa nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione medesima - si è previsto invece un irrigidimento costituzionale dell'ente Provincia, contraddicendo tutte le indicazioni emerse dal dibattito che si è sviluppato dagli anni Settanta proprio in connessione con l'avvento generalizzato dell'ordinamento regionale. Al punto che se ora si dovesse ritenere che le Province sono enti essenziali, dovremmo conseguentemente dedurre l'inutilità delle stesse Regioni, disattendendo un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Non si capisce perché l'Italia debba avere quattro livelli territoriali costituzionalmente

garantiti: lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. Per restare in Europa, la Francia prevede in Costituzione i Comuni e i Dipartimenti; la Germania, i Comuni e i Länder. Questo non vuol dire che non esistano altri livelli territoriali (le Regioni in Francia, i Distretti in Germania), ma non sono enti politici costituzionalmente garantiti, bensì luoghi di coordinamento territoriale. Può darsi quindi che sia necessario un livello intermedio tra Comune e Regione (ad esempio associazioni tra Comuni), ma ciò non ha a che vedere con la questione che si pone quando si afferma che occorre abolire le Province come enti costituzionali e politici. Il che non solo consente un importante risparmio per il bilancio dello Stato, ma colpisce anche gli agglomerati parassitari che creano una giustificata protesta da parte dei cittadini. I veri costi della politica sono anzitutto i cosiddetti costi di transazione (cioè i rallentamenti, nel migliore dei casi, e le tangenti, nel peggiore) dovuti alla presenza diffusa di intermediazioni politiche; costi dovuti cioè alla crescita costante, inesorabile dell'interposizione pubblica, ossia dell'attività di intermediazione dello Stato, di Regioni, Province, Comuni. È questo mare che, più in generale, dovremo cercare di prosciugare intervenendo con decisione: si tratta di ridurre gli spazi della gestione politica in tutta la società per lasciare la politica alla sua vera e più nobile funzione.

È inoltre il caso di sottolineare che la dimensione territoriale dei nostri Comuni è ancora quella del Medioevo: la distanza che si poteva percorrere a piedi sulle strade di allora nelle ore di luce. Oggi, tuttavia, l'economia del Paese ha bisogno di avviare grandi trasformazioni e il ripensamento di

un'organizzazione territoriale finora policentrica e dispersa (un ripensamento che deve avvenire in direzione dell'apertura alla globalità, da una parte, e in direzione dell'integrazione tra più città e più sistemi locali, dall'altra) costituisce forse il capitolo più importante di questo progetto. Le città, infatti, stanno mutando funzioni, posizione e funzionamento interno in tutta Europa e l'organizzazione della produzione e dei servizi, per tutte le cose di qualità, sta sempre più uscendo dal tradizionale spazio urbano, divenuto troppo limitato, per approdare ad aree più estese. In tutta Europa, negli anni Novanta, c'è stato un grande fervore riformatore per definire un nuovo ordine territoriale. A Rotterdam un *network* amministrativo che include anche altre municipalità è stato tentato per definire la «Citta-regione»; a Lione si è creata una «regione urbana» con le città vicine, e così via. In Germania i Comuni erano addirittura 24.476 e ogni Land ha usato le ricette più convenienti per gli accorpamenti. Nel Canton Ticino esistono, dal 1995, opportuni incentivi alle fusioni: così 45 Comuni si sono uniti in 15 nuove aggregazioni. In Danimarca hanno ridotto i Comuni da 1.388 a 275 (e le province da 22 a 14), in Belgio da oltre 2.500 a meno di 600, in Inghilterra da 1.830 a 486. E potremmo continuare. Insomma, quello delle cento città è un mito antico della politica italiana, ma questa deve rinnovare le sue parole d'ordine se vuole affrontare le sfide del futuro. E quello della riorganizzazione della rete comunale è

un compito storico, per il quale le nostre Regioni, forti della loro autonomia, devono cominciare a lavorare almeno con la stessa solerte attenzione dei Länder tedeschi.

A tale fine, il presente disegno di legge costituzionale, con gli articoli da 1 a 8 si prefigge di modificare il testo costituzionale, provvedendo alla soppressione di tutti i passaggi in cui è menzionato l'ente Provincia. Inoltre, esso non si limita a disporre la soppressione delle Province, ma, in particolare all'articolo 9, attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in tema di funzioni di governo di area vasta. Inoltre all'articolo 10, in attesa di un'organica sistemazione dell'intero assetto legislativo in materia di autonomie locali che tenga presente il mutato quadro istituzionale, sono dettate alcune norme transitorie, prevedendo che le funzioni esercitate dalle soppresse Province siano trasferite alle Regioni che a loro volta possono delegarle ai Comuni, i quali possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni. Nel medesimo articolo è disciplinato il passaggio di proprietà dei beni in dotazione della Provincia e sono regolamentati i rapporti di lavoro in essere con la stessa.

Con gli articoli 11 e 12 sono previste, infine, norme costituzionali di salvaguardia degli ordinamenti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei poteri legislativi in materia di ordinamento degli enti locali attribuiti alle Regioni a statuto speciale con leggi costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica della rubrica del titolo V
della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)*

1. All'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

2. All'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)*

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 120
della Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;
- b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

Art. 8.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Competenza legislativa regionale in tema di esercizio associativo delle funzioni di governo di area vasta)

1. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Spetta alla legge regionale disciplinare sull'intero territorio regionale le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

Art. 10.

(Disposizioni conseguenti alla soppressione delle Province)

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province sono trasferite alle Regioni, che possono con legge delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evi-

tando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. Il patrimonio, il personale e le risorse strumentali di pertinenza delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che possono trasferirli ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. I Comuni ai quali sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati.

Art. 11.

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

*(Poteri legislativi delle Regioni
a statuto speciale)*

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

